

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

<p style="text-align: center;">CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE- ADP ANNO SCOLASTICO 2022/2023</p>
<p style="text-align: center;">Rinnovabile fino all'anno scolastico 2023/2024 (31.07)</p>

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 1. Oggetto della procedura d'accreditamento e definizioni

Il sistema di accreditamento ha per oggetto l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (ADP) degli studenti con disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale 11 del Garda, mediante voucher, per il periodo 01.09.2022/31.07.2023.

Ogni intervento e/o progetto personalizzato troverà copertura economica in riferimento ai budget disponibili nei capitoli di bilancio dell'ente proponente (gestioni associate o prestazione di servizi per progetti sperimentali) o in gestione di singolo Comune.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice: il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- b) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Ente procedente: il soggetto giuridico capofila che indice la procedura e che sottoscriverà il patto di accreditamento; i soggetti che procedono all'ordinativo di servizio mediante voucher sociale;
- e) ETS: il soggetto giuridico del terzo settore, comunque denominato, che si è iscritto all'Elenco Unico di Ambito e che è autorizzato ad erogare le prestazioni;
- f) Accreditamento: l'accreditamento è il processo con il quale l'ente procedente riconosce agli operatori economici la possibilità di erogare prestazioni sociali a favore degli enti ordinanti. Questo riconoscimento garantisce ai cittadini che gli operatori economici accreditati siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalle normative nazionali e regionali, anche degli ulteriori requisiti organizzativi e gestionali aderenti agli standard di qualità richiesti dalla programmazione distrettuale in materia.
- g) RUP: Responsabile unico del procedimento;

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

- h) DEC: Direttore dell'esecuzione, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- j) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- k) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- l) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del servizio oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Durata

Il presente accreditamento ha durata dal 01.09.2022 al 31.07.2023 ed è rinnovabile per l'anno scolastico 2023/2024, (31.07), con rinnovo di tutte le prestazioni, o parte di esse. Contestualmente al rinnovo, le prestazioni accreditate potranno essere ampliate, prevedendo un'integrazione del presente capitolato.

Art. 3. Modalità di stipulazione del patto di accreditamento e oneri a carico degli operatori economici

Il Patto di Accreditamento è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Il Patto di Accreditamento ha validità annuale rinnovabile per un anno. Nel caso di rinnovo, gli operatori economici procederanno alla presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nei tempi che verranno comunicati dall'Ente proponente.

I citati adempimenti costituiscono presupposto essenziale ai fini dell'emissione di Ordinativi di Servizio a favore degli operatori economici individuati dai cittadini.

Art. 4. Principi generali e finalità

L'affidamento della gestione del servizio richiesto dal presente capitolato è ispirato ai seguenti principi:

- a) riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e promozione del loro sviluppo, anche in relazione all'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 2 del Codice del Terzo settore.

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

- b) qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
- c) qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008 , n. 3 recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";

Finalità della presente procedura di accreditamento è garantire, nel perimetro degli interventi e delle progettualità individuali e/o di piccolo gruppo, criteri e modalità di accesso, erogazione e fruizione equi e condivisi tra i diversi enti territoriali, per un'aumentata qualità del servizio e sua personalizzazione per l'utente beneficiario.

Capo 2 – ELENCO UNICO DI AMBITO E PRESTAZIONI

Art. 5. Tipologia dei servizi da attivare e modalità principali di erogazione

I servizi oggetto del presente sistema di accreditamento sono i seguenti:

Servizio di ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E ALL'AUTONOMIA (ADP) - agli alunni disabili ai sensi dell'art. 13, comma 3 Legge 104/1992 - in brevità ADP.

Il catalogo delle prestazioni a supporto degli interventi e progetti personalizzati prevede l'attivazione di ordinativi di servizio, corrisposti nella formula del voucher sociale, per acquistare il servizio di seguito indicato presso fornitori professionali accreditati.

In fase di presentazione dell'istanza di accreditamento l'operatore economico potrà manifestare la volontà di eseguire le prestazioni per alcune sub-aree geografiche specifiche del territorio, dandone riscontro nell'istanza medesima, in coerenza con la Carta dei Servizi presentata.

Il territorio dell'Ambito 11 Garda è infatti articolato in sub-aree come segue:

Basso Garda: Comuni di Desenzano d/G, Sirmione e Pozzolengo;

Entroterra: Comuni di Bedizzole, Calvagese d/Riviera e Lonato d/G;

Valentesi: Comuni di Padenghe s/G, Soiano d/Lago, Moniga d/G, Manerba d/G, San Felice d/Benaco, Polpenazze d/G e Puegnago d/G.

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

Alto Garda: Salò, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Gargnano, Tignale, Tremosine s/G, Limone, Magasa e Valvestino.

Sono in capo ai soggetti accreditati gli oneri di rendicontazione e reportistica delle prestazioni erogate, questi potranno prevedere modalità specifiche in riferimento alle diverse fonti di finanziamento attivate.

Trasversalmente alle prestazioni per cui si richiede l'accreditamento, i soggetti accreditati dovranno garantire la partecipazione ad eventuali incontri di co-programmazione, verifica e supervisione promossi dall'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale e agli incontri periodici richiesti dagli istituti scolastici per garantire la piena presa in carico del minore (esempio: incontri/colloqui con i genitori, incontri di programmazione per la redazione del PEI, incontri di verifica con i docenti di classe, incontri chiesti dai Servizi Sociali come ad esempio N.P.I ecc..), in riferimento ad ogni servizio attivato. La partecipazione agli incontri, fatti salvi legittimi impedimenti tempestivamente comunicati, è necessaria per il mantenimento della titolarità di iscrizione. Nessun onere per i monitoraggi periodici e per il coordinamento dell'intervento sarà riconosciuto.

Art. 6. Descrizione delle prestazioni

Il **servizio di assistenza ad personam (ADP)** si colloca nella rete dei **servizi socio-assistenziali** con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola, attraverso un intervento di assistenza fisica e di supporto educativo continuativo nel tempo.

Il voucher per l'assistenza scolastica permette di acquistare, presso fornitori professionali accreditati, prestazioni di carattere socio-assistenziale, che assicurino:

- a) assistenza personalizzata al soggetto disabile, in ambito scolastico, in collaborazione con il corpo docente e con l'insegnante di sostegno, ai quali compete, per legge, la programmazione didattica;
- b) aiuto all'alunno disabile in classe, tramite supporto pratico/funzionale per l'esecuzione delle indicazioni fornite dall'insegnante, con cui integrare le proprie azioni nella realizzazione del progetto educativo. In ogni caso la responsabilità educativa e didattica compete, per legge, agli insegnanti di classe e di sostegno;
- c) assistenza personale durante i momenti di recupero funzionale, alla presenza dei terapisti, anche per interventi semplici o di facilitazione ed in particolare di sostegno alla comunicazione, che devono poi essere correttamente mantenuti nell'ambiente scolastico (unicamente se ciò è previsto nel progetto individualizzato sottoscritto dalle parti e previa autorizzazione da parte del Comune, della scuola e della famiglia);
- d) supporto e/o assistenza nell'area dell'autonomia personale intesa come autosufficienza di base, comprensiva quindi di tutte le necessità di carattere fisiologico o conseguenti a particolari patologie (inclusi gli interventi di supporto al personale ATA per la cura e l'igiene personale e per le operazioni di spogliazione e rivestimento, per un corretto espletamento dei bisogni fisiologici).
- e) assistenza nel momento di salita e discesa dai mezzi di trasporto che recano a scuola il portatore di handicap, se necessario e nel momento di attesa in entrata o uscita dalle scuole;
- f) assistenza durante i momenti di vita extrascolastica organizzata dalla scuola (gite di istruzione, trasporto, progetti mirati, ecc.), volte a favorire in via prioritaria l'inserimento dell'alunno disabile

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

- nell'ambito territoriale e lo sviluppo delle autonomie sociali. Il monte ore di assistenza dedicato a tali attività deve essere espressamente indicato dal Comune su richiesta della Scuola. Le uscite sul territorio che fanno parte del progetto di autonomia del minore possono avvenire **solo in presenza** dell'insegnante di sostegno o di un insegnante scolastico;
- g) al domicilio, in caso di assenza da scuola dello studente per ragioni sanitarie, se autorizzato dal Comune di residenza su richiesta della scuola, con le modalità dallo stesso previste;
 - h) interventi di assistenza e sostegno durante la mensa, per garantire l'assunzione dei pasti e la crescita di autonomia del minore. La presenza dell'educatore richiesta per l'assistenza al pasto del minore dà diritto al riconoscimento dello stesso all'educatore per le prestazioni che richiedono la presenza per l'intera giornata.
 - i) partecipazione ai momenti di programmazione e di verifica con gli insegnanti di classe/sezione, con l'équipe territoriale del servizio di N.P.I./DISABILITA' referente per il territorio se richiesti dal Servizio Sociale di Base del Comune, con la famiglia, nonché alla predisposizione e attuazione dei progetti educativi individualizzati e alle relative verifiche periodiche;
 - j) partecipazione ai consigli di interclasse e alle programmazioni e verifiche della scuola relativamente ai progetti educativi e alle programmazioni didattiche.
 - k) La stesura di una relazione iniziale e finale del progetto educativo, fatte salve eventuali ulteriori richieste a cura del Servizio Sociale di Base del Comune.

Il servizio dovrà essere assicurato per tutto il periodo di validità del singolo Ordinativo di Servizio in coerenza con il calendario scolastico dell'Istituto dell'utente beneficiario delle prestazioni e degli orari delle lezioni.

Clausole migliorative:

L'assenza del minore non comunicata nelle 24 ore precedenti costituisce prestazione resa da parte dell'assistente all'autonomia che si è recato a scuola. L'assistente alla comunicazione si dovrà mettere a disposizione della classe per tutta la durata dell'orario programmato nella giornata di assenza non comunicata. Sarà compito dello stesso verificare le successive giornate di assenza in concerto con gli insegnanti.

Clausole ostative: È fatto divieto all'assistente ad personam di somministrare farmaci.

Requisiti personale impiegato: educatori professionali in possesso di laurea triennale, assistenti in possesso di diploma magistrale, personale che ha concluso l'assolvimento scolastico con comprovata esperienza quinquennale.

Costo orario e budget indicativo: La prestazione sarà riconosciuta con un corrispettivo pari a euro 19,40 oltre IVA. Sono prevedibili ore di progettazione e valutazione dell'intervento secondo quanto sopra specificato e la cui finalità dovrà essere specificata nel progetto individuale.

Art. 7. Modalità di svolgimento del servizio nei rapporti ente ordinante/cittadino - cittadino/operatore economico accreditato

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

Il servizio sociale del Comune elaborerà la richiesta di attivazione declinando le finalità specifiche e personalizzate, corrispondenti al bisogno e determinerà il valore dell'ordinativo di servizio. Lo stesso fornirà all'utente e/o ai suoi familiari ogni indicazione in merito ai soggetti accreditati che hanno sottoscritto il Patto di Accreditamento affinché possano scegliere tra questi il proprio fornitore, anche in riferimento alla localizzazione dell'intervento.

I Fornitori accreditati si impegnano, in linea generale, ad avviare gli interventi entro la data indicata nel progetto individuale. Laddove per situazioni di emergenza o specificità di presa in carico potrà essere richiesta un'attivazione immediata da garantirsi entro tre giornate lavorative.

I Fornitori accreditati, scelti dai cittadini, che non risponderanno alle esigenze di progetto (mancato avvio del progetto superiore a n. 3 nell'anno scolastico), saranno esclusi dall'Elenco dei soggetti accreditati nell'anno scolastico 2022-2023. Potranno inoltrare una nuova domanda di accreditamento in caso di proroga per l'anno scolastico 2023/2024.

L'attuazione dell'intervento e/o progetto è affidata ai soggetti accreditati per quanto di loro competenza.

In casi eccezionali ed in seguito ad una iniziale sperimentazione del progetto, potranno suggerire correttivi necessari a rendere efficace l'intervento, nel rispetto del monte ore e/o degli obiettivi previsti dal progetto affidato, condividendoli con l'ente proponente o con il servizio sociale dell'ente locale coinvolto, al quale compete l'acquisizione del consenso da parte dei familiari.

I coordinatori dei soggetti accreditati devono, in ogni caso, segnalare all'assistente/operatore sociale referente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del programma individuale. La sospensione/revisione/chiusura del progetto personalizzato è disposta dall'assistente sociale del Comune di residenza del minore.

Art. 8. Condizioni di esecuzione

I soggetti interessati all'accREDITAMENTO dovranno garantire quanto di seguito indicato:

- partecipazione alle Equipe Multidisciplinari, a richiesta dell'ente precedente, di norma di coordinamento e discussione degli interventi e/o progetti personalizzati attivati, da tenersi anche presso la sede dei servizi sociali comunali di residenza degli utenti per i quali il personale del soggetto accreditato presta il Servizio;
- Metodologia operativa con possesso e produzione di idonea documentazione, con la descrizione delle modalità e delle procedure di intervento, con un'analisi di dettaglio della prassi operativa;
- Produzione di report periodici sulle attività svolte, in coerenza con le richieste dell'ente precedente e/o dei servizi sociali del comune. Si stabilisce che dovranno essere resi report ad inizio e fine progetto. Resta inteso che dovranno essere redatti report intermedi su eventuale richiesta dell'ente precedente o del Comune.
- Adozione e della carta dei servizi, anche in forma semplificata e comunicazione degli operatori dedicati al servizio di assistenza;

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

- Le tipologie di prestazioni che lo permettono potranno, solo ed esclusivamente se specificato negli ordinativi di servizio, essere erogate on-line.

Eventuali costi aggiuntivi che dovranno essere sostenuti dall'ente accreditato per l'erogazione della prestazione, in presenza di specifiche situazioni di contesto, dovranno essere specificati nell'ordinativo di servizio e saranno riconosciute esclusivamente a titolo di rimborso previa rendicontazione di dettaglio. Rientrano in questa fattispecie costi per dispositivi di protezione individuale e/o rimborsi chilometrici per accompagnamento e/o trasporti dell'utenza, costi per prestazioni da erogarsi in zone isolate e/o montane.

Capo 3 – IL PERSONALE

Art. 9. Personale – disposizioni generali

Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del presente capitolato, l'operatore economico incaricato si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità. I Soggetti accreditati dovranno assicurare lo svolgimento del servizio, oggetto della presente procedura di accreditamento attraverso operatori dotati di titoli, preparazione professionale ed esperienza pregressa come richiesti per ciascuna prestazione. Per le professioni che la prevedono, dovrà essere ottemperata l'iscrizione all'albo presso l'ordine professionale di riferimento.

I soggetti accreditati sono altresì tenuti all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Art. 10. Personale: ulteriori disposizioni, sostituzioni e turn over

Il soggetto accreditato si impegna:

- ad assicurare la continuità e la qualità delle azioni assistenziali e integrative, che devono essere espletate nel corso di ciascun intervento. In particolare, considerata l'importanza della continuità nella relazione di aiuto e nell'intervento erogato alla delicata utenza, i soggetti accreditati dovranno limitare al massimo gli avvicendamenti del personale, avvisando anticipatamente e motivando nel caso si rendessero necessarie sostituzioni.
- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate.
- ad assicurare la più stretta vigilanza del personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico dello stesso che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

Il prestatore di servizi deve indicare un proprio rappresentante, professionalmente qualificato, la cui funzione è necessaria per l'organizzazione e la gestione degli interventi e per assicurare il collegamento con i servizi

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

coinvolti anche mediante incontri periodici di coordinamento. I soggetti accreditati provvederanno direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione precedente ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione dell'operatore assente entro la prima ora di servizio dell'orario concordato per il giorno in cui si verifica l'assenza dell'operatore. In caso di sostituzione degli operatori, il fornitore dovrà adoperarsi per curare il passaggio dall'operatore in via di sostituzione all'operatore in ingresso.

Nessun compenso è in ogni caso dovuto dall'ente precedente per le spese telefoniche sostenute dal personale (operatori e/o coordinatore), in relazione ai servizi prestati né ad altro titolo. L'Azienda Speciale consortile Garda Sociale e/o l'amministrazione precedente si riservano inoltre il diritto di chiedere al soggetto accreditato la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte di istituzioni terze ecc.); in tale caso il soggetto accreditato provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

Art. 11. Obblighi del personale

Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione, nonché rispettoso e attento alla cura dell'utenza. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto di servizio, in piena osservanza del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. I soggetti accreditati e il loro personale dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza sui fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nonché i fatti o dati riguardanti direttamente le persone beneficiarie dell'intervento.

Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul soggetto accreditato, rendendone sollevate l'ente precedente dell'ambito distrettuale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. I soggetti accreditati sono tenuti inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora i soggetti accreditati non risultino in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente precedente o l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale potranno procedere alla risoluzione del patto di accreditamento e alla cancellazione dall'elenco istituito presso l'ente capofila.

Art. 12. Disposizioni ulteriori sulla manodopera

Il soggetto accreditato è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio e in particolare:

- ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice dei contratti, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente accreditamento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- è responsabile in rapporto all'ente procedente dell'osservanza delle norme anzidette;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. È comunque fatta salva la possibilità dei soggetti accreditati di fruire delle forme di lavoro flessibile ammesse dall'ordinamento.

Art. 13. Sicurezza dei lavoratori

Il soggetto accreditato è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate. Il soggetto accreditato deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.

Sono a carico del soggetto accreditato i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Il soggetto accreditato deve fornire al personale tutti i materiali ed i dispositivi di protezione individuale occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, il soggetto accreditato è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. Il soggetto accreditato risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi degli art. 17 e 29 del D. Lgs 81/2008, se pertinente, deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, il quale dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Con la presentazione dell'Istanza, il fornitore espressamente manleva e rende indenne l'Amministrazione procedente e gli enti ordinanti da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

Art. 14. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

Il servizio sarà svolto in luoghi diversificati, taluni non nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione procedente. Prima dell'avvio dei servizi il fornitore e l'amministrazione procedente dovranno, in caso di ravvisate interferenze, procedere alla redazione del DUVRI. Si rimanda allo schema di convenzione per maggiori dettagli. Resta immutato l'obbligo del soggetto accreditato di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi propri d'impresa.

Art. 15. Norme a tutela dei lavoratori

Per l'intera durata del Patto di accreditamento, il fornitore si obbliga ad applicare, integralmente, al personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore (il o i "CCNL") e dagli accordi integrativi territoriali (gli "Accordi integrativi"), sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio. Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione del medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale.

Il fornitore solleva l'ente procedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del patto di accreditamento e dei singoli Ordinativi di Servizio.

Il soggetto accreditato deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 16. Clausole sociali

Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato e la qualità dei servizi, grazie alla continuità educativa, si applica l'art. 50 del Codice dei contratti. Il soggetto accreditato è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nelle precedenti gestioni sui singoli casi affidati, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta

Bedizzole, Calvagese d/Riviera, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Limone s/G, Lonato d/ G, Magasa, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Polpenazze d/G, Pozzolengo, Puegnago d/G, Salò, San Felice d/Benaco, Sirmione, Soiano d/Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine s/G, Valvestino

dall'imprenditore subentrante in relazione alle specifiche caratteristiche del nuovo contratto, nonché agli eventuali nuovi bisogni assistenziali degli utenti. L'applicazione del presente articolo è da intendersi nei limiti della compatibilità, in considerazione del carattere innovativo dei servizi erogati.

Capo 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 17. Interpretazione del Patto di Accreditamento e del Capitolato Prestazionale

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra enti e fornitori, riportate negli allegati o in altra documentazione connessa al presente avviso, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 18. Rinvio al patto di accreditamento/convenzione

Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di Patto di Accreditamento, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra ente procedente, enti ordinanti e fornitori, ed a porre ulteriori oneri a carico di questi ultimi.